PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti

Pratica. N° 1752/2022
Resp. Procedimento: **MILAN MICHELA**
Resp. Istruttoria: **PERIN ROBERTA (0422-656951)**

A:
CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL
centrorecuperotrevigiano@pec.it

REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE TUTELA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
ambiente@pec.regione.veneto.it

COMUNE DI SALGAREDA
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

ARPAV - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
daptv@pec.arpav.it

ARPAV AREA TECNICA E GESTIONALE U.O. ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO DEI RIFIUTI EOW E SOTTOPRODOTTI
dapve@pec.arpav.it

OGGETTO: DITTA CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL - VIA PIZZOCCHERA, 37 - SALGAREDA - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - D.LGS. 152/2006 - L.R. 3/2000 - TRASMISSIONE DDP N. 172 DEL 13/07/2023.

Si trasmette in allegato alla presente il DDP n. 172 del 13/07/2023 relativo all'oggetto.

Il Comune in indirizzo è invitato ad esporre all'Albo copia del provvedimento allegato.

Distinti saluti

Il Responsabile
Unità Operativa
Gestione dei Rifiuti

MILAN MICHELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELA MILAN il 14/07/2023 12:26:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2023 / 42279 del 14/07/2023

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 656684
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

PROVINCIA DI TREVISO

Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 172 del 13/07/2023 Treviso, 13/07/2023

Oggetto: DITTA CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL - SALGAREDA, VIA PIZZOCCHERA, 37 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - D.LGS. N. 152/2006 - L.R. 3/2000 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, con cui la ditta Centro di Recupero Trevigiano SRL (P. IVA 02197080266), con sede legale ed operativa in comune di Salgareda via Pizzocchera n. 37, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, catastalmente individuati al foglio n. 17 – mappali nn. 560, 1067, 1108, fino al **15/12/2028**;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 94 del 06/03/2019 che ha sostituito l'Allegato tecnico del suddetto provvedimento;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 323 del 15/12/2022 con cui la Ditta è stata autorizzata all'attività di recupero con produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per matrice carta/cartone secondo i criteri di cui al DM 188 del 22/09/2020 e per matrice plastica in conformità al parere espresso da ARPAV, assunto al prot. n. 10823 del 28/02/2022;

VISTA la nota pervenuta in data 11/10/2022 assunta al prot. n. 59032, con cui la Ditta ha presentato istanza di modifica al D.D.P. n. 545/2018 per sostituzione della pressa bricchettatrice per il polistirolo e introduzione di nuovi codici EER;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5180 del 27/01/2023, con cui questa Amministrazione ha avviato il relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8, 14 bis della L. 241/1990 e indetto la conferenza di servizi semplificata;

VISTA la documentazione pervenuta dalla Ditta in data 31/03/2023 e in data 06/04/2023, assunta rispettivamente al protocollo n. 18660 del 04/04/2023 e n. 20205 del 12/04/2023, a seguito della richiesta di integrazioni di questa Amministrazione del 21/02/2023, prot. n. 9705, e dei pareri pervenuti in data 09/02/2023 e 10/02/2023 da ARPAV e dal Comune di Salgareda;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli rilasciati per quanto attiene alle rispettive aree di competenza in relazione alla modifica richiesta dalla Ditta:

- dell'ULSS2 del 27/02/2023 assunto al prot. n. 11717;
- del Comando dei Vigili del Fuoco del 18/02/2023, assunto al prot. n. 10375 del 27/02/2023;
- del parere di ARPAV trasmesso in data 19/04/2023, assunto al prot. n. 21968 e revisionato con nota del 01/06/2023 prot. n. 31725, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006 per i nuovi codici EER 020104 e EER 160116, con prescrizione di dare evidenza, prima dell'inizio della lavorazione del primo lotto EoW dei sopra citati codici, della procedura per la gestione delle non conformità sul prodotto in uscita, aggiornando il Piano di Gestione Operativa oppure integrando la documentazione del Sistema Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2015;
- del Comune di Salgareda trasmesso con note pervenute in data 09/02/2023 e 10/02/2023, assunte ai prott. n. 7980 e n. 8338, integrate da ultimo con nota pervenuta in data 14/04/2023, assunta al prot. n. 20976 del 17/04/2023, con cui comunica che nulla ha da rilevare sotto l'aspetto edilizio-urbanistico e demanda alla fase di collaudo la verifica del rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente tramite rilievi fonometrici post – operam (Valutazione impatto Acustico);

RITENUTO di approvare le modifiche richieste dalla Ditta, di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato e di recepire nel presente provvedimento l'elaborato "Tavola A" Rev. 1 del 09/03/2023, trasmesso con nota pervenuta in data 31/03/2023, assunta al prot. n. 18660 del 04/04/2023;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica e quanto riportato nell'Allegato Tecnico del provvedimento D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, come modificato con D.D.P. n. 94 del 06/03/2019 e D.D.P. n. 323 del 15/12/2022, fino alla realizzazione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e l'Allegato Tecnico approvati con il presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto modificato;

RITENUTO altresì, per semplificazione amministrativa di revocare i seguenti provvedimenti:

- D.D.P. n. 545/2018;
- D.D.P. n. 94/2019;
- D.D.P. n. 323/2022,

a partire dalla data di avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al progetto di modifica presentato dalla Ditta, fatta salva la validità della documentazione gestionale e progettuale ivi approvata, non in contrasto con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che le prescrizioni e i valori limite di emissione sono stati rivisti in conformità alla normativa vigente e ad attività produttive similari;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti e dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera ed AIA;

VISTA la DGRV 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- polizza fideiussoria n. NC86/00A0772147 e successive appendici emessa da Groupama Assicurazioni SPA di importo pari a Euro 20.160,00 con scadenza il 15/12/2023;
- Responsabilità Civile Inquinamento n. 108792933 con massimale assicurato di Euro 1.800.000,00, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, soggetta a tacito rinnovo.

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla Ditta di adeguare le garanzie finanziarie in essere secondo le disposizioni vigenti, recependo il presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dalla presente Autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01211596030703 del 07/03/2023;

VISTI il D.lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.M. 188/2020 del 22/09/2020, recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.lgs. 152/2006;

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 – La ditta Centro Recupero Trevigiano SRL (P.IVA 02197080266), con sede legale e operativa in comune di Salgareda (TV), via Pizzocchera, n.37, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi come da progetto presentato in data 11/10/2022, assunto al prot. n. 59032, integrato con documentazione pervenuta in data 31/03/2023, assunta al prot. n. 18660 del 04/04/2023 e il 06/04/2023, assunta al prot. n. 20205 del 12/04/2023, ed è altresì autorizzata all'esercizio dell'impianto così modificato fino al **15/12/2028.**

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e/o nel caso non sussista

valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto, ogni modifica dei quali deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 2 – Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'Art. 1 ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto comprende:

a) autorizzazione alla sostituzione della pressa bricchettatrice per il polistirolo e introduzione dei codici EER come da istanza di cui all'Art. 1;

b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti secondo i contenuti dell'Allegato Tecnico del D.D.P. n. 94 del 06/03/2019, come modificato dal D.D.P. n. 323 del 15/12/2022, fino alla data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, comunicata ai sensi del successivo Art. 4;

c) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti secondo i contenuti dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento comunicata ai sensi del successivo Art. 4, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;

d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

e) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento, con recapito nel fossato di via Pizzocchera.

ART. 3 – L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'Art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale elencata all'Art. 1, nonché secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali;
b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 4 – L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta:

a) delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 7, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso;
b) di una comunicazione, recante in allegato la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle modifiche in conformità al progetto approvato con il presente provvedimento e la data di avvio dell'impianto modificato.

ART. 5 – Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

a) il collaudo del nuovo macchinario di lavorazione che attesti la corretta funzionalità dello stesso;
b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post- operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. Le modalità esecutive della campagna di verifica fonometrica devono essere concordate con ARPAV;
c) il Piano di gestione Operativa aggiornato o la procedura per la Gestione delle non conformità sul prodotto in uscita di cui al Sistema Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2015.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 6 - A partire dalla data di avvio dell'impianto modificato, comunicata ai sensi dell'Art. 4, il D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, il D.D.P. n. 94 del 06/03/2019 e il D.D.P. n. 323 del 15/12/2022 sono revocati, fatti salvi i documenti progettuali e gestionali ivi approvati non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 7 - La Ditta deve prestare una nuova polizza fideiussoria o appendice della polizza vigente di recepimento del presente provvedimento.

Le garanzie e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV 2721/2014 ed essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B della medesima normativa.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 11/10/2022, assunti al prot. n. 59032.

ART. 9 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 10 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 11 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di

accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 12 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 13 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti " nei tempi previsti dall'Art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 14 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 15 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune sede d'impianto, all'ARPAV di Treviso, all'Area tecnica e gestionale UO Economia Circolare e ciclo dei rifiuti, EOW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Centro Recupero Trevigiano S.r.l. - Salgareda via Pizzocchera, 37 – Impianto di recupero rifiuti – Modifica e autorizzazione all'esercizio - D.Lgs. n. 152/2006- L.R. 3/2000.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Centro Recupero Trevigiano S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	02197080266
n. REA	194077
Sede Legale	Via Pizzochera , 37 Salgareda TV
Sistema di controllo della qualità:	Certificazione UNI-EN ISO 9.001 Certificazione UNI-EN ISO 14.001

Ubicazione Impianto

Comune	Salgareda
Indirizzo	Via Pizzocchera, 37
Dati Catastali	**Foglio** n. 17 **Mappali:** 560 – 1067 - 1108
Coordinate Geografiche	Google maps: 45.707844, 12.526121
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	In parte come Z.T.O. D1a – Industria e artigianato di produzione – completamento ed in parte come ZTO Rurale E3.
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle *"Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006"* all'Appendice 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 988 del 09/08/2022.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Carta	R3
				R13 funzionale all'operazione selezione/recupero carta
			Selezione/Recupero plastica	R3

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
				R13 funzionale all'operazione selezione/ recupero plastica
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale all'operazione selezione e cernita
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Accorpamento con medesimo codice EER diversi produttori	R12/R13
			Messa in Riserva	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni EER sono indicate le singole operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione/ Recupero carta	Selezione/ Recupero plastica	Selezione/ cernita, compattazione	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12	R13-R12	R13
Rifiuti in plastica						
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi		X	X		X
070213	Rifiuti plastici		X	X		X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		X
150102	Imballaggi di plastica		X	X		X
150106	Imballaggi in materiali misti		X	X		X
160119	Plastica		X	X		X
170203	Plastica		X	X		X
191204	Plastica e gomma		X	X		X
200139	Plastica		X	X		X
Rifiuti in carta e cartone						
030308	Scarti di selezione di carta e cartone	X		X		X

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione/ Recupero carta	Selezione/ Recupero plastica	Selezione/ cernita, compattazione	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12	R13-R12	R13
	destinati ad essere riciclati. *Limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica*					
150101	Imballaggi di carta e cartone	X		X		X
150105	Imballaggi compositi	X		X		X
150106	Imballaggi in materiali misti	X		X		X
191201	Carta e cartone	X		X		X
200101	Carta e cartone	X		X		X
Rifiuti vari						
020110	Rifiuti metallici			X		X
030301	Scarti di corteccia e legno			X		X
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116				X	X
150103	Imballaggi in legno			X	X	X
150104	Imballaggi metallici				X	X
150105	Imballaggi di materiali compositi				X	X
150107	Imballaggi in vetro				X	X
160117	Metalli ferrosi			X		X
160118	Metalli non ferrosi			X		X
160120	Vetro			X		X
160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303. *Limitatamente a*			X		X

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione/ Recupero carta	Selezione/ Recupero plastica	Selezione/ cernita, compattazione	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12	R13-R12	R13
	divani, mobili materassi o parte di essi					
170201	Legno			X	X	X
170202	Vetro				X	X
170401	Rame, bronzo, ottone				X	X
170402	Alluminio				X	X
170405	Ferro e acciaio				X	X
170407	Metalli misti				X	X
191202	Metalli ferrosi				X	X
191203	Metalli non ferrosi				X	X
191205	vetro				X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*			X	X	X
200102	Vetro				X	X
200307	Rifiuti ingombranti. *Limitatamente a divani, mobili materassi o parte di essi*			X		X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
   a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **168 t;**
   b) quantitativo annuale massimo ricevibile e trattabile presso l'impianto: **50.000 t;**
   c) quantitativo giornaliero massimo trattabile presso l'impianto secondo le operazioni di selezione e recupero (R3) indicate nella tabella di cui al punto 1: **170 t.**

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:
   a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER e provenienti dallo stesso produttore, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
   b) operazione di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero presso l'impianto;

c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;

c.2) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;

d) operazioni di adeguamento volumetrico R12 con eventuale compattazione dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni e compatibili con l'attrezzatura, al fine di ridurre la pezzatura e ottimizzare il trasporto presso impianti successivi;

e) operazioni di recupero di sostanze organiche R3 a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante eliminazione materiale estraneo, selezione e compattazione, in conformità al DM 188/2020;

f) operazioni di recupero di sostanze organiche R3 costituite da rifiuti a matrice plastica mediante selezione, eliminazione materiale estraneo, riduzione volumetrica e/o granulazione, per ottenere materiali conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.

4. Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti svolte presso l'impianto sono condotte sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico dell'impianto medesimo.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006; le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto, secondo la normativa di settore.

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti prescrizioni:

a) il recupero R3 dei rifiuti cartacei: deve avvenire quando gli stessi rispettano le specifiche di cui all'art. 3 del D.M. 188/2020 del 22/09/2020, inoltre:

a.1) per ogni lotto di produzione, che deve essere chiuso all'interno dell'impianto, deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto compilando la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 al D.M. 188/2020; la cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità;

a.2) le dichiarazioni di conformità di cui sopra devono essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale e all'ARPAV con cadenza corrispondente a quella di esecuzione delle analisi sul materiale EoW cartaceo e comunque almeno semestrale, ferma restando la possibilità della Ditta di definire frequenze maggiori di trasmissione;

a.3) per ciascun lotto sottoposto a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta deve conservare un campione di carta e cartone recuperati pari ad almeno 5 kg, prelevato e conservato secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6 del D.M. 188/2020;

a.4) le verifiche tecniche sul materiale che cessa la qualifica di rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta nel rispetto del D.M. 188/2020 e secondo le modalità e le frequenze riportate nella documentazione assunta al prot. n. 70157 del 01/12/2021 e al prot. n. 2235 del 16/01/2023;

a.5) i rifiuti e i lotti di materiale lavorato non conformi rinvenuti presso l'impianto devono essere gestiti nel rispetto della procedura richiamate nel sistema integrato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001;

a.6) nell'area di scarico, stoccaggio e cernita carta e cartone e legno, rappresentata nella "Planimetria generale lay-out organizzativo" Rev. 1 del 09/03/2023, le zone di gestione delle diverse tipologie di rifiuti, devono essere:

- individuate con apposita cartellonistica;
- mantenute separate e non vi deve essere compresenza di rifiuti di tipologia differente;

la Ditta deve garantire le operazioni di pulizia delle aree di stoccaggio, selezione e della pressa ad ogni trattamento;

a.7) le attività di gestione, controllo, stoccaggio e recupero dei rifiuti di carta e cartone devono avvenire in conformità al DM 188/2020 del 22/09/2020, che è da considerarsi integralmente richiamato;

b) il recupero R3 dei rifiuti plastici deve rispettare le specifiche di cui alla normativa Uniplast-Uni 10667 e i criteri contenuti nei pareri di ARPAV assunti al prot. n. 10823 del 28/02/2022 e al prot. n. 31725 del 01/06/2023, inoltre:

b.1) i rifiuti ammissibili sono: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 e le caratteristiche delle EoW prodotte devono rispettare le norme UNI di riferimento per ciascun utilizzo specifico, e quindi plastiche, così classificate per categorie merceologiche:

1. R-ABS con marcatura RZG per cariche BMC (UNI 10667 - 1 e UNI 10667 – 13);
2. R-HD PE con marcatura R PE HD per estrusione (UNI 10667-1 e UNI 10667 – 2);
3. R-PP con marcatura R PP per estrusione (UNI 10667-1 e UNI 10667 – 3);
4. R-PS con marcatura PS - E C (UNI 10667-1 e UNI 10667 - 12);
5. R-PVC con marcatura R PVC P – A per usi generali (UNI 10667-1 e UNI 10667 – 5);

b.2) secondo quanto previsto dalle LG SNPA 23/2020 "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006", la Ditta deve predisporre il modello di dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, con i contenuti minimi ivi previsti, per ogni lotto di produzione al fine di attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, sulla base delle verifiche tecniche/analitiche allegate e richiamate dalle specifiche norme tecniche di settore;

b.3) il recupero R3 dei rifiuti plastici deve attenersi alle modalità di gestione prevista nella documentazione trasmessa con note assunte al prot. n. 70157 del 01/12/2021, n. 2235 del 16/01/2023, n. 20205 del 12/04/2023 affinché sia dimostrato il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità l'automonitoraggio e l'accreditamento.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

7. I rifiuti con EER 15 01 02 *"imballaggi in plastica"*, possono essere ricevuti in impianto limitatamente a pre-consumo, ad eccezione di rifiuti, anche post-consumo, provenienti da attività di servizi o centri commerciali per i quali al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero non si renda necessario un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura.
8. I rifiuti con codice EER 19 12 04 *"plastica e gomma"* possono essere ricevuti in impianto limitatamente a quelli che, al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero, non si renda necessario un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura.
9. I rifiuti con codice EER 20 01 39 *"plastica"* possono essere ricevuti in impianto limitatamente a pre-consumo, ad eccezione di rifiuti, anche post-consumo, provenienti anche da attività di servizi o centri commerciali per i quali al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero non si renda necessario

un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura.

10. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione, la classificazione e l'attestazione della non pericolosità dei rifiuti in ingresso, siano effettuate con le seguenti modalità:
    a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
    b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
    c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
    d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
    e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni;
    f) la Ditta deve effettuare un'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti di carta e cartone in ingresso, come previsto dall'Allegato 1, lettera b) del DM 188/2020; le modalità dei controlli analitici sono stabilite nel documento "Integrazione al Piano di gestione Operativa Per gestione di EoW di carta e cartone DM 188/2020", assunto ai prott. n. 70157 del 01/12/2021 e n. 2235 del 16/01/2023.

11. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni dalla data di cessione degli stessi a terzi.

    La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

12. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:
    a) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto;
    b) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale, eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie, letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;
    c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative.

Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale. L'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni.

13. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento, in particolare:

    a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali;

    b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

14. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

    a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

        - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva R13;
        - i rifiuti messi in riserva per tipologia R13 che devono essere avviati al trattamento presso l'impianto;
        - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
        - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DM 188/2020;
        - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

    b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati con i rispettivi codici EER mediante apposita cartellonistica riportante il codice corrispondente, attribuito in conformità alle Linee Guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. 152/2006;

    c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione operativa trasmesso con nota assunta al prot. n. 55511 del 04/09/2019 (fatta eccezione del paragrafo "Rifiuti di carta codificati con CER 191201 e di plastica codificati con CER 150106"), come integrato e modificato dai documenti assunti ai prott. n. 70157 del 01/12/2021, n. 2235 del 16/01/2023 e n. 20205 del 12/04/2023 e la "Planimetria generale – layout organizzativo rev. 1 del 09/03/2023", assunta al prot. n. 18660 del 04/04/2023;

    d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del Comune e garantita una costante pulizia dell'area;

e) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;

f) l'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;

g) ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione EER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;

h) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e in particolare deve:

   - dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 72 comma 1) con certificato di taratura;

   - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 72 comma 2) che riporta anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;

i) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;

j) nel caso di rottura o manutenzione ordinaria o straordinaria di una delle due presse utilizzate per plastica e carta è possibile l'interscambiabilità tra le stesse;

k) I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006.

15. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

16. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

Chiusura e dismissione dell'impianto

17. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale assunto al protocollo n. 23261 del 04/03/2015.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

18. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla **Tav b** "Planimetria generale – Emissioni in atmosfera - del 09/04/2018, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. n. 30968 del

11/04/2018.

Operazioni di triturazione della plastica e pressatura della carta

19. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C 1	polveri	10 mg/Nmc
C 2	polveri	10 mg/Nmc

Misure analitiche di autocontrollo

20. La Ditta deve trasmettere a questa Amministrazione con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo per il punto di emissione **C1 e C2.**
21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
22. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).
23. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento dal titolo *"Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera"* reperibile sul sito internet della Provincia.
24. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

25. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
26. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati.
27. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

28. I punti di emissione **C1** e **C2** devono essere dotati di prese per le misure, tali che il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse devono essere conformi a quanto indicato nel documento "Linee guida - *Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*" - anno 2018, pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it – Ambiente – Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed

Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni.

Metodi analitici di riferimento

29. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura della velocità e portata di flussi gassosi convogliati;
30. Metodo UNI EN 13284 –1 per la misura delle polveri.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

31. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla **Tav d** "Planimetria generale – Scarichi - del 09/04/2018, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. n. 30968 del 11/04/2018.
32. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento con recapito nel fossato di via Pizzocchera, deve essere gestito alle seguenti condizioni:
    a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
    b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
    c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, tensioattivi totali, idrocarburi totali, rame, ferro, zinco e piombo. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo.
33. Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
34. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione, accumulo e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione.
35. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale e dalle coperture e nell'impianto di disoleazione, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.
36. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
37. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
38. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree scoperte pavimentate, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

39. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
40. L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATO: Planimetria generale – layout organizzativo rev. 1 del 09/03/2023, assunta al prot. n. 18660 del 04/04/2023.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

LEGENDA:

- SETTORE PESA E CONFERIMENTO
- ZONA DI CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE
- SETTORE STOCCAGGIO RIFIUTI (R13)
- SETTORE STOCCAGGIO RIFIUTI CON EVENTUALE ACCORPAMENTO (R13 - R12A)
- SETTORE SCARICO, STOCCAGGIO E CERNITA RIFIUTI CARTA, CARTONE E LEGNO (R13 - R12)
- SETTORE STOCCAGGIO EoW CARTA/CARTONE
- SETTORE SCARICO, STOCCAGGIO E CERNITA RIFIUTI DI PLASTICA (R13 - R12)
- SETTORE STOCCAGGIO EoW PLASTICA
- SETTORE DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI (R13)
- SETTORE DEPOSITO RIFIUTI DA MANUTENZIONE (DEPOSITO TEMPORANEO)
- ZONA DI DEPOSITO CASSONI VUOTI / SCARRAMENTO

Comune di Salgareda — Provincia di Treviso (TV)

committente:

CENTRO RECUPERO TREVIGIANO S.R.L.

designazione dell'opera :

DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AUTORIZZATO CON D.D.P. 545/2018 DEL 23/11/2018

Nome elaborato:

PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT ORGANIZZATIVO

Data:	Scala:	Disegnatore:	Approvato da:
06 / 10 / 22	1 : 200	Dei Giusto	Stefano Zambonini

REV.	DATA	DESCRIZIONE	MODIFICATO DA	APPROVATO DA
1	09/10/2023	AGGIORNAMENTO LAYOUT A SEGUITO DI RICHIESTA INTEGRAZIONI	Dei Giusto	Stefano Zambonini
2				
3				
4				
5				

COORDINAMENTO ALLA PROGETTAZIONE

ecotest — AMBIENTE SICUREZZA QUALITÀ — Piazza La Bridge n° 20/A 35036 Montegrotto (PD) Tel. 049/8800020 - info@ecotest-www.eu.com

Il tecnico incaricato
geom. Zambonini Stefano

Tavola:

A

N.B. a termini di legge si riservano la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza autorizzazione scritta dello studio Ecotest s.r.l.

Riproduzione cartacea del documento elettronico conservato presso Ecotest s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 23 ter, comma 5 bis
Firmatario: STEFANO ZAMBONINI
Certificato Emesso da: ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Valido dal 19/04/2021 al 19/04/2024

Groupama Assicurazioni

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it - Cap. Soc euro 492.827.404 interamente versato- Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1

APPENDICE A TESTO LIBERO

DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI

POLIZZA (Agenzia/Numero Polizza)	APPENDICE N.	MODELLO	ED.	AGENZIA
N00C8 6 / A0772147	**9**	**CZ A06**	**01 05**	**N00C86 - PADOVA**

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	N. POS. CLIENTE CAUZIONI
02197080266	**02197080266**	**46895**

CONTRAENTE / OBBLIGATO
CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL

FRAZIONE / VIA / NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA PIZZOCCHERA 37, null	**SALGAREDA**	**31040**	**TV**

BENEFICIARIO / ENTE GARANTITO **PROVINCIA DI TREVISO**

FRAZIONE / VIA / NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA CAL DI BREDA, 116	**TREVISO**	**31100**	**TV**

OGGETTO APPENDICE

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza in epigrafe dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni si assicurazione, si conviene tra le parti quanto di seguito indicato:

Di comune accordo tra le parti, con la presente appendice che forma parte integrante della Polizza Fideiussoria a cui si riferisce, si provvede a recepire il DDP n. 172 del 13/07/2023 Provincia di Treviso-Settore Ambiente e Pianificazione territoriale-Unità Operativa Gestione dei rifiuti.

Fermo ed invariato il resto.

DATA EFFETTO APPENDICE DAL **20/11/2023** AL **15/12/2030**

ATTUALE SOMMA ASSICURATA € **20.160,00** in lettere € **ventimilacentosessanta/00**

SCADENZA RATE DI RINNOVO **Annuale** A PARTIRE DAL **15/12/2030**

- FERMO IL RESTO-

IL CONTRAENTE | IL BENEFICIARIO / ENTE GARANTITO | LA SOCIETA'

[x] In conseguenza di quanto precede, il Contraente versa alla Società l'importo del premio sotto indicato

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO INIZIALE €	**87,99**	**11,01**	**99,00**
EVENTUALI RINNOVI	**91,55**	**11,45**	**103,00**

EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO A **PADOVA** IL **10/11/2023**

Il pagamento dell'importo di € **99,00** dovuto alla firma della presente appendice è stato effettuato a mani del sotto scritto oggi il 21.11.2023

PAGINA BIANCA